



COMUNE DI VALSTRONA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

**Regolamento per il servizio di
noleggio con conducente**

**Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale Nr. 3 del 26.03.2003
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale Nr. 32 del 07.10.2004
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale Nr. 39 del 19.12.2014**

INDICE

Art. 1	Definizione dell'autoservizio con conducente	Pag. 3
Art. 2	Disciplina del servizio	Pag. 3
Art. 3	Modalità per il rilascio delle autorizzazioni e figure giuridiche di gestione	Pag. 3
Art. 4	Titoli preferenziali	Pag. 4
Art. 5	Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni – Cause di impedimento	Pag. 4
Art. 6	Contenuti del bando	Pag. 5
Art. 7	Rilascio dell'autorizzazione	Pag. 5
Art. 8	Sostituzione alla guida	Pag. 5
Art. 9	Durata dell'autorizzazione	Pag. 5
Art. 10	Trasferibilità dell'autorizzazione	Pag. 5
Art. 11	Inizio del servizio	Pag. 6
Art. 12	Sanzioni	Pag. 6
Art. 13	Sospensione dell'autorizzazione	Pag. 6
Art. 14	Revoca dell'autorizzazione	Pag. 7
Art. 15	Decadenza dell'autorizzazione	Pag. 7
Art. 16	Determinazione del numero di autoveicoli da adibire al servizio	Pag. 7
Art. 17	Caratteristiche degli autoveicoli – Verifica e revisione	Pag. 7
Art. 18	Sostituzione del veicolo	Pag. 8
Art. 19	Tariffe	Pag. 8
Art. 20	Svolgimento del servizio	Pag. 8
Art. 21	Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea	Pag. 8
Art. 22	Trasporto di soggetti portatori di handicap	Pag. 8
Art. 23	Divieti per i conducenti degli autoveicoli	Pag. 9
Art. 24	Comportamento degli utenti	Pag. 9
Art. 25	Reclami	Pag. 9
Art. 26	Vigilanza e Contravvenzioni	Pag. 9
Art. 27	Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali	Pag. 9
Art. 28	Commissione consultiva	Pag. 9
Art. 29	Disposizioni finali	Pag. 10

ART. 1 – Definizione dell'autoservizio con conducente

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura è un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

ART. 2 – Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo le prescrizioni di cui agli artt. 82-85 e 93 del D.Lgs. 30.04.1992, Nr. 285 e successivo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16.12.1992, Nr. 495, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato per le parti in vigore:
 - a) dalla Legge 15.01.1992, Nr. 21;
 - b) dal D.M. 15.12.1992, Nr. 572;
 - c) dal D.M. 20.04.1993;
 - d) dal D.Lgs. 30.04.1992, Nr. 285;
 - e) dal D.P.R. 16.12.1992, Nr. 495;
 - f) dal D.P.R. 24.07.1977, Nr. 616;
 - g) dalla L.R. 23.02.1995, Nr. 24;
 - h) dal D.Lgs. 19.11.1997, Nr. 422;
 - i) dalle disposizioni del presente regolamento.

ART. 3 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni e figure giuridiche di gestione

1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale.
2. Il Comune non può rilasciare un numero di autorizzazioni superiori a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione dei veicoli autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell'art. 16.
3. Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare istanza diretta al Sindaco a seguito dell'emanazione di apposito bando di pubblico concorso emesso dall'amministrazione comunale competente.
4. Qualora il Comune non provveda entro un anno da quando si è verificata la disponibilità di un'autorizzazione ad emettere il relativo bando di pubblico concorso, la Provincia, sentita la competente Commissione provinciale, provvede alla revisione del numero e tipo di autoveicoli assegnati al Comune.
5. I titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della Legge 08.08.1985, Nr. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di noleggio con conducente;
6. Nei casi di cui al comma 5 è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso immediatamente dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza o esclusione degli organismi medesimi.
7. In caso di recesso degli organismi di cui al comma 5, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
8. Nella domanda il titolare della ditta o il legale rappresentante della società, in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al successivo art. 5, dovrà indicare:
 - a) luogo e data di nascita;
 - b) *residenza ovvero domicilio, o sede dell'impresa, in un Comune compreso nel territorio della Regione Piemonte;*
 - c) cittadinanza;
 - d) codice fiscale;
 - e) denominazione e/o ragione sociale;
 - f) partita IVA;
9. Contestualmente alla domanda devono essere rese le seguenti dichiarazioni sostitutive:
 - a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, Nr. 445 comprendente: data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza. I cittadini di stato estero (membro dell'UE) residenti in Italia ed i cittadini esteri non appartenenti all'UE che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità devono comprovare tale loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.
 - b) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;

- c) documentazione di eventuali titoli preferenziali in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento;
- d) copia autenticata del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;
- e) certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. attestante l'iscrizione nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea;
- f) certificazione medica rilasciata dall'A.S.L. attestante che il richiedente non sia affetto da malattia incompatibile con l'esercizio dell'attività.

In caso di società la dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera a) del comma precedente deve essere trasmessa per:

- tutti i soci quando trattasi di società di persone;
- i soci accomandatari quando trattasi di società in accomandita semplice o accomandita per azioni;
- gli amministratori per ogni altro tipo di società.

10. Per tutti i soggetti di cui sopra deve essere indicato il codice fiscale.
11. Se il soggetto richiedente è una cooperativa dovranno essere prodotti:
 - a) Statuto ed Atto costitutivo;
 - b) certificato di iscrizione all'Albo Prefettizio;
 - c) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - d) B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);
 - e) elenco dei soci;
 - f) C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale) dei soci abilitati alla guida dei veicoli;
 - g) certificazione medica rilasciata dall'A.S.L. attestante che i soci adibiti alla guida dei veicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività.
12. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori famigliari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore. Tali soggetti dovranno risultare in possesso dei requisiti professionali di cui al successivo art. 5, comma 2.
13. Il Comune provvederà d'ufficio all'accertamento dei requisiti di tipo morale (Casellario giudiziale, carichi pendenti, comunicazione antimafia, etc.), così come previsto dal D.P.R. 445/2000.

ART. 4 – Titoli preferenziali

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni il Comune, sentita la commissione di cui all'art. 28, individua i titoli preferenziali che attestano la specifica professionalità del richiedente, fissando un apposito punteggio per la formazione della graduatoria; tra i titoli preferenziali deve essere inserito quello di:
 - a) essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi;
 ed eventualmente quello di:
 - b) essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente dello stesso Comune da almeno 2 anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza.

ART. 5 – Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni – Cause di impedimento

1. L'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, formato per ciascuna provincia presso la competente C.C.I.A.A., costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
2. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di collaboratore familiare del titolare, di sostituto del titolare, di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
3. Prima di rilasciare l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, il Comune verificherà la permanenza dei requisiti di idoneità morale e professionale dei richiedenti, nonché la disponibilità di strutture e veicoli, così come disposto dall'art. 3.
4. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:
 - a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente a 2 anni per delitti non colposi;
 - b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
 - c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della Legge 26.02.1958, Nr. 75;
 - d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla Legge 27.12.1956, Nr. 1423 e successive modifiche ed integrazioni;
 - e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla Legge 31.05.1965, Nr. 575 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il possesso dei requisiti dell'idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
6. Il possesso del requisito d'idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati:
 - a) sono in possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all'art. 116, comma 8, del D.Lgs. 30.04.1992, Nr. 285 e successive modifiche ed integrazioni, per l'iscrizione nella sezione A) del ruolo;
 - b) sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 226, comma 4, lettere a) e b) del Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16.12.1992, Nr. 495, per l'iscrizione nella sezione B) del ruolo.
7. Sono altresì cause d'impedimento al rilascio dell'autorizzazione:
 - a) non avere la disponibilità di adeguate rimesse, *risultante da contratto di locazione o comodato d'uso debitamente registrati*;
 - b) l'essere incorso in provvedimento di revoca o decadenza di precedente autorizzazione o licenza di esercizio, da parte dello stesso comune che emette il bando, nei 4 anni antecedenti la data di pubblicazione;
 - c) l'aver trasferito autorizzazione nei 5 anni precedenti la data di pubblicazione del bando.

ART. 6 – Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e) schema di domanda per la partecipazione al concorso;
 - f) indicazione dei requisiti e delle cause di impedimento descritti nel precedente art. 5 e nel successivo art. 7, comma 2.

ART. 7 – Rilascio dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal Sindaco nel rispetto delle norme e delle procedure previste dal presente Regolamento. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
2. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, anche se rilasciate da Comune diverso. È invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente.
3. Il Sindaco, nel rilasciare più autorizzazioni in capo ad uno stesso soggetto, verificherà che lo stesso garantisca il servizio per il numero delle autorizzazioni rilasciate.
4. Entro 60 giorni, prorogabili di altri 30 per giustificati motivi, dalla data del rilascio dell'autorizzazione deve essere presentato al Comune un certificato di iscrizione al Registro imprese, tenuto presso la C.C.I.A.A., per l'attività di trasporto di persone.
5. Dei provvedimenti finali inerenti le autorizzazione deve essere informata la Provincia.

ART. 8 – Sostituzione alla guida

1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari qualificati tali ai sensi dell'art. 230-bis del Codice civile; possono inoltre avvalersi di un proprio sostituto per un tempo definito e/o un viaggio determinato, di dipendenti o di sostituti a tempo determinato del dipendente medesimo. Tutti i precedenti soggetti devono essere iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 21/1992.

ART. 9 – Durata dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo; il Comune è tenuto tuttavia a verificare ogni 2 anni la permanenza in capo ai titolari dei requisiti di rilascio.
2. Nel caso venga accertato il venire meno dei requisiti di idoneità morale, deve esserne data notizia al ruolo provinciale presso la C.C.I.A.A.

ART. 10 – Trasferibilità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita, su richiesta del titolare, *corredata dal rogito notarile di cessione dell'azienda* e previo assenso dell'amministrazione comunale, a persona dallo stesso designata purché iscritta nei ruoli di cui all'art. 6 L. 21/1992 ed in possesso degli altri requisiti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di autorizzazione da almeno 5 anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
2. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di 2 anni, su autorizzazione del Sindaco, ad altri designati dagli eredi purché iscritti al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti al servizio pubblico di noleggio con conducente ed in possesso dei requisiti prescritti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione viene revocata e messa a concorso.
3. Ove subentri nell'autorizzazione uno degli eredi non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, questi può richiedere che l'autorizzazione venga sospesa per un periodo di 12 mesi, prorogabile per altri 12 in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare dell'autorizzazione, entro il quale periodo deve dimostrare il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attività, fermo restando quanto disposto al precedente comma, deve nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali. Scaduto il periodo di 2 anni senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, l'autorizzazione non può più essere trasferita ad altri ma deve essere restituita al Comune.
4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo 5 anni dal trasferimento della prima.
5. In tutti i casi si sia instaurato un procedimento disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione, l'iter relativo al trasferimento dell'autorizzazione deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento stesso.

ART. 11 – Inizio del servizio

1. Il richiedente ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 120 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.
2. Qualora il titolare dell'autorizzazione, trascorso il termine predetto, non abbia iniziato il servizio senza un valido documentato motivo, il Sindaco dispone la decadenza della stessa.
3. Il termine sopra indicato può, a motivata richiesta, essere prorogato per ulteriori 120 giorni, qualora il mancato inizio dipenda da cause di forza maggiore debitamente documentate, non imputabili all'interessato.
4. Ogni autovettura, prima di essere ammessa al servizio, deve essere esaminata dalla Polizia Municipale per l'accertamento delle caratteristiche fissate dal Comune.
5. Esperite le predette formalità, sull'autorizzazione sono riportati gli estremi della carta di circolazione dell'autovettura di cui sopra. L'autorizzazione deve sempre essere portata sull'autovettura ed esibita a richiesta dei soggetti preposti alla vigilanza ed al controllo; inoltre deve essere portato a bordo anche il certificato di iscrizione al ruolo del dipendente, del collaboratore familiare o del sostituto adibito alla guida dell'autovettura. L'autorizzazione deve essere restituita al Comune al suo cessare, per qualunque causa, nonché per la durata del periodo di sospensione della stessa.

ART. 12 – Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 85, comma 4, del D.Lgs. 30.04.1992, Nr. 285, le violazioni al presente Regolamento sono così punite:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria;
 - b) con le sanzioni amministrative della sospensione o della revoca dell'autorizzazione, le quali vanno preventivamente contestate con l'assegnazione del termine di 30 giorni per la presentazione di scritti difensivi o di richiesta di audizione personale.L'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento deve seguire la procedura di cui alla Legge 24.11.1981, Nr. 689.
2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 25 ad un massimo di € 258, per
 - a) la violazione dell'art. 5, comma 2;
 - b) la violazione dell'art. 8;
 - c) la violazione dell'art. 11, comma 5;
 - d) la violazione dell'art. 17 commi 1 e 2;
 - e) la violazione dell'art. 23;
 - f) la violazione dell'art. 25;
 - g) l'inosservanza dei limiti tariffari.

ART. 13 – Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione viene sospesa dal Sindaco per un periodo non superiore a 6 mesi, nei seguenti casi:
 - a) violazione delle norme di cui all'art. 22;
 - b) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 12, comma 2;
 - c) inosservanza dei limiti tariffari, accertata per la seconda volta nell'arco di 2 anni.
2. Il Sindaco dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 14 – Revoca dell'autorizzazione

1. Il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) violazione dell'art. 7, comma 2;
 - b) perdita in capo al titolare dell'autorizzazione di uno dei requisiti di cui all'art. 5;
 - c) quando l'attività viene esercitata da persone che non siano il titolare dell'autorizzazione o il personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante;
 - d) violazione dell'art. 10;
 - e) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco del triennio adottati ai sensi dell'art. 13;
 - f) per oltre 30 giorni di ingiustificata sospensione del servizio;
 - g) per non avere messo in efficienza o sostituito l'autovettura che non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro nel termine assegnato ai sensi dell'art. 17, comma 6;
 - h) inosservanza dei limiti tariffari, accertata per la terza volta nell'arco di 3 anni;
 - i) accertati servizi abusivi di linea.
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza e, contemporaneamente, alla Provincia.

ART. 15 – Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione decade automaticamente, con l'obbligo per il Sindaco di emanare il relativo provvedimento entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento:
 - a) per mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito dall'art. 11, commi 1 e 3;
 - b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - c) per fallimento del soggetto titolare di autorizzazione;
 - d) per cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
 - e) per morte del titolare dell'autorizzazione, salvo quanto disposto dall'art. 10.
2. Del provvedimento devono esserne informati la Provincia e l'ufficio provinciale M.C.T.C., per la conseguente revoca della carta di circolazione.

ART. 16 – Determinazione del numero di autoveicoli da adibire al servizio

1. Il numero degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente, nel rispetto delle caratteristiche di cui all'art. 2 del D.M. 18.04.1977, viene fissato con deliberazione del Consiglio Comunale, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 28, tenendo presente i seguenti criteri:
 - a) l'entità della popolazione del territorio comunale e di quello parziale residente nei vari nuclei dipendenti;
 - b) la distanza del Comune e delle frazioni dal capoluogo di Provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria, nonché la distanza delle frazioni fra di loro e dal Comune centro;
 - c) l'entità, la frequenza e la finalità dei mezzi di trasporto (autoservizi di linea) interessanti il territorio comunale;
 - d) le attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;
 - e) il numero e la frequenza stagionale di gite collettive effettuate eventualmente anche con autoveicoli di noleggio di altri Comuni oppure mediante autoveicoli di linea autorizzati all'effettuazione di corse fuori linea ai sensi degli artt. 82 e 87 del Codice della Strada.
2. La Provincia, sentita la competente Commissione provinciale, verifica ogni anno la disponibilità delle autorizzazioni, nei vari comuni, rispetto alla programmazione avvenuta e può provvedere alla revisione della metodologia di calcolo di cui all'art. 3, comma 4, della L.R. 24/1995.

ART. 17 – Caratteristiche degli autoveicoli – Verifica e revisione

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare :
 - a) all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" con a lato lo stemma del Comune di Valstrona;
 - b) una targa posteriore con la dicitura "NCC" inamovibile e recante il numero progressivo dell'autorizzazione e lo stemma del Comune di Valstrona;
 - c) all'interno del parabrezza ed in modo ben visibile all'utente un cartello indicante il numero di autorizzazione.
- 1-bis. *La data di immatricolazione delle autovetture adibite per la prima volta al servizio di noleggio con conducente, dovrà essere non antecedente a 3 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Se trattasi di autovetture già precedentemente adibite al servizio di noleggio con conducente, tale limite non sussiste.*
2. I veicoli adibiti al servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere

eseguita prima della corsa, del guasto devono esserne informati il cliente ed il competente ufficio comunale.

3. Prima dell'ammissione in servizio, gli autoveicoli sono sottoposti alla verifica da parte della Polizia Municipale che è tenuta ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche contenute nella domanda di rilascio dell'autorizzazione. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici della motorizzazione civile.
4. Ogni qualvolta la Polizia Municipale ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà informarne il Sindaco per la denuncia al competente Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione degli opportuni provvedimenti e, nel contempo, fornirne notizia alla Provincia per l'aggiornamento dell'anagrafe delle autorizzazioni.
5. Ove l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine fissato caso per caso, si provvederà alla revoca dell'autorizzazione a norma dell'art. 14.

ART. 18 – Sostituzione del veicolo

1. Nel corso del normale periodo di validità dell'autorizzazione comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato dal Sindaco alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività di noleggio, purché in idoneo stato d'uso da verificarsi da parte della Polizia Municipale.
1-bis. Nell'ipotesi di sostituzione di veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente, per la nuova autovettura vale quanto formulato nel precedente art. 17, comma 1-bis, ad eccezione del fatto che i 3 anni andranno calcolati a partire dalla data di ricezione, al protocollo del Comune, della domanda di sostituzione autovettura.
2. Nell'ipotesi prevista al comma 1, sull'autorizzazione viene apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta. Di tale annotazione ne viene data notizia alla Provincia.

ART. 19 – Tariffe

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.
2. Le tariffe devono comunque essere determinate dal noleggiatore secondo le disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti, così come previsto dall'art. 13 della Legge 21/1992 e secondo quanto previsto dal D.M. 20.04.1993.
3. I tariffari sono vidimati dal competente ufficio comunale, previa verifica della rispondenza alle determinazioni ministeriali di cui al comma precedente.
4. I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nella loro autorimessa e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie vidimate.

ART. 20 – Svolgimento del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. La prestazione del servizio non è obbligatoria. È facoltà del noleggiatore consentire il trasporto di animali domestici al seguito di chi richiede il servizio.
2. Come previsto dal comma 1 dell'art. 14 della Legge 21/1992 i servizi di noleggio devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap; la causa dell'handicap non può costituire motivo di rifiuto della prestazione. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzinamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
3. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.
4. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rispettive rimesse.
5. E' consentito che le autovetture immatricolate per il servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per il servizio taxi ed, all'uopo, viene individuata l'area per lo stazionamento sita nella piazza prospiciente il Municipio del Comune di Valstrona in frazione Strona.

ART. 21 – Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione dell'ente competente al rilascio della concessione di linea, i mezzi in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento dei servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea stessi.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa dal Comune in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore, o consorzi o cooperative di noleggiatori, previo parere favorevole dell'ente concedente.

ART. 22 – Trasporto di soggetti portatori di handicap

1. Il trasporto di soggetti portatori di handicap deve essere garantito. E' obiettivo generale del Comune garantire la fruibilità dei servizi pubblici a tutti i cittadini indistintamente, tramite sistematici interventi strutturali; in carenza si prevede il rimborso delle spese sostenute dai disabili per il ricorso a mezzi di trasporto diversi. La Commissione consultiva, in caso di necessità, individua il numero ed il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare a trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in attuazione della Legge 118/1971.

ART. 23 – Divieti per i conducenti degli autoveicoli

1. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:
 - a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche nei periodi di sosta;
 - b) portare animali propri sull'autoveicolo;
 - c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
 - d) fermare o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

ART. 24 – Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:
 - a) fumare in vettura;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi sia in movimento;
 - c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - d) insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;
 - e) compiere atti contrari alla decenza ed il buon costume;
 - f) pretendere che il trasporto avvenga in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.Tali divieti vanno enumerati in apposito cartello presente nell'autovettura.
2. Salva la responsabilità civile ai sensi di legge ed il risarcimento dei danni causati all'autovettura, l'inosservanza dei divieti previsti dal comma precedente dà diritto al conducente di interrompere la prosecuzione della corsa e, ove sia ritenuto necessario, richiedere l'intervento della forza pubblica.

ART. 25 – Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale; l'indirizzo ed il numero di telefono dell'ufficio comunale sono inseriti, in modo ben visibile, nel tariffario presente sull'autovettura.

ART. 26 – Vigilanza e contravvenzioni

1. La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea compete ai funzionari del Comune e della Provincia all'uopo incaricati fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.

ART. 27 – Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale relative all'approvazione ed alla modifica del presente regolamento, nonché le deliberazioni della Giunta Comunale relative alla determinazione del numero delle autorizzazioni, non sono applicabili se non sono sottoposte alla preventiva approvazione della Provincia ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 2, L.R. 1/1986 e della L.R. 24/1995.

ART. 28 – Commissione consultiva

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, il Consiglio Comunale provvede, entro 6 mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione consultiva, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della L. 21/1992, così composta:
 - a) dal Segretario Comunale che la presiede;
 - b) dal Comandante o altro membro della Polizia Municipale;
 - c) dai soggetti individuati dall'art. 5, comma 3, lettere f), g), h) e i) della L.R. 24/1995 come modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 27/1997.
2. Ogni ente o organizzazione rappresentata è tenuta a designare oltre al membro effettivo anche il membro supplente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
3. La commissione dura in carica 4 anni.
4. La commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il presidente convoca la commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il presidente è altresì tenuto a riunire la commissione

entro 20 giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno 1/3 dei suoi componenti.

5. La commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del presidente. I pareri di competenza della commissione devono essere espressi nel termine di 45 giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che siano rappresentate esigenze istruttorie, è facoltà del comune procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
6. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui all'art. 6, la commissione concorre alla redazione del bando di concorso secondo quanto prescritto dal presente regolamento.
7. Quando per due sedute consecutive la commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, il presidente può avocare a sé i poteri e le funzioni della commissione stessa, deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

ART. 29 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni espressamente richiamate all'art. 2 ed agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.